

## Art. 28.

(Insediamenti industriali e artigianali)

1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonche' delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;

b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilita' e del trasporto delle merci;

c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono ridotti alla meta' e non si applica la limitazione dell'incremento della capacita' edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge.

3. Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualita' ambientale e produttiva delle zone interessate.